

XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO- DISTRETTO DELL'ECONOMIA CIVILE E
SOCIALE DEI CASTELLI ROMANI E PRENESTINI

REGOLAMENTO COMUNITARIO PER LA CURA, LA GESTIONE CONDIVISA E LA
RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI

INDICE

PREMESSA

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1** - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
- Articolo 2** - Definizioni
- Articolo 3** - Principi generali
- Articolo 4** - Società civileattivi
- Articolo 5** - Patto di collaborazione
- Articolo 6** - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

- Articolo 7** - Disposizioni di carattere generale
- Articolo 8** - Proposte di collaborazione

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

- Articolo 9** - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici
- Articolo 10** - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici
- Articolo 11** - Gestione condivisa di edifici
- Articolo 12** - Autofinanziamento
- Articolo 13** - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate
- Articolo 14** – Agevolazioni ed esenzioni

CAPO IV – FORMAZIONE

- Articolo 15** - Finalità della formazione
- Articolo 16** - Il ruolo delle scuole

CAPO V- COMUNICAZIONE E RESPONSABILITA'

- Articolo 17** - Comunicazione
- Articolo 18** - Formazione per prevenire i rischi
- Articolo 19** - Responsabilità

CAPO VI -DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 20** - Clausole interpretative
- Art. 21** - Verifica e sperimentazione
- Art. 22** - Comunicazione on line dell'amministrazione condivisa
- Art. 23** - Disposizioni finali

PREMESSA

La XI Comunità Montana del Lazio ha istituito il Distretto dell'economia civile dei castelli romani e prenestini con l'obiettivo di realizzare un contesto territoriale resiliente e collaborativo e con lo scopo di costruire delle precondizioni necessarie alla attivazione di processi virtuosi verso lo sviluppo del Distretto considerando interlocutori e attori privilegiati tutti i cinque sistemi presenti sul territorio: Istituzioni pubbliche, Imprese economiche e no profit, società civile, cittadini e Agenzie formative approvando e condividendo il Manifesto dei valori quale Carta d'impegno con l'obiettivo di:

- a) promuovere e diffondere nel tessuto economico una nuova logica/cultura della sostenibilità;
- b) favorire l'adozione di strategie di sostenibilità socio-ambientale da parte delle aziende;
- c) valorizzare il comportamento delle imprese che intraprendono un percorso coerente verso la sostenibilità sociale ed ambientale;
- d) sensibilizzare, attivare e sostenere i cittadini verso il consumo e il risparmio responsabile sulla base dei flussi informativi disponibili in relazione alla sostenibilità aziendale;
- e) creare un accesso agevole, rapido e facilmente comprensibile alle informazioni sulla sostenibilità;
- f) sviluppare campagne mirate, momenti di elaborazione e di mobilitazione dei cittadini;
- g) innescare un ampio dialogo sulla sostenibilità tra cittadini ed imprese promuovendo anche attraverso l'autovalutazione delle strategie aziendali sulla sostenibilità, l'intervento dal basso dei cittadini;
- h) favorire un'alleanza dei cittadini consum-attori per una nuova economia per tutti con lo scopo di aiutare la società civile, attori economici e istituzioni a gettare le basi per un cambiamento negli obiettivi dell'attuale economia, per creare le condizioni per un benessere economicamente, socialmente ed ecologicamente sostenibile, poiché siamo ben lungi dal soddisfare i nostri bisogni primari e ben lontani da una "felicità sostenibile";
- i) ripensare il nostro sistema economico territoriale arricchendolo degli ingredienti necessari a rispondere ai bisogni di tutti e far fiorire le nostre esistenze, valorizzando la dimensione etica e sociale del nostro agire affinché si possano conciliare interesse personale e benessere altrui;
- l) innescare un processo virtuoso per la ricerca del bene comune e dell'interesse generale, per la priorità alla dignità della persona da porre al centro dell'economia, nonché per politiche di sostenibilità coerenti, attente alla giustizia sociale ed alla solidarietà, nel rispetto anche delle generazioni future.

Che l'Economia Civile si fonda sui seguenti principi:

1. La sostenibilità, intesa come capacità del sistema economico di assicurare, nella produzione di beni e servizi, la tutela del patrimonio naturale, la riduzione del consumo di risorse e di energia, la generazione di lavoro e l'equa distribuzione di risorse, per favorire il superamento delle disuguaglianze sociali;
2. La reciprocità, che diversamente dallo scambio di equivalenti di valore, che connota l'economia tradizionale, finalizzato all'efficienza e dal principio di redistribuzione, finalizzato all'equità, ha come fine ultimo la fraternità. Una società dove la cultura della reciprocità non ha spazio, è una società nella quale la fraternità è cancellata.
3. La fraternità, che legittima le diversità (culturali, religiose, etniche ecc.) e le rende compatibili. La società fraterna è quella che consente a ciascuno di affermare la propria personalità e la propria dignità, in un contesto di parità, cioè senza che questa diversità diventi elemento di conflitto, ma viceversa di unità. La fraternità è un bene di legame, in virtù del quale gli individui liberi e uguali diventino anche persone, cioè individui in relazione tra di loro.
4. La gratuità, da non confondersi con l'altruismo e la filantropia: la gratuità porta ad accostarsi agli altri non in cerca di qualcuno da usare a nostro vantaggio, ma da trattare con rispetto, in un rapporto di reciprocità.
5. La felicità pubblica. Mentre la ricerca della felicità mette al centro l'individuo, la ricerca della felicità pubblica nasce da un'etica delle virtù civiche e del bene comune. In questi tempi di crisi

stiamo vedendo che la stessa ricerca individuale di felicità non si compie senza prendere sul serio la dimensione sociale e relazionale. Non c'è felicità individuale senza quella pubblica.

6. La pluralità degli attori economici. L'economia civile consente di rendere più democratico il sistema economico coinvolgendo sia imprese profit che non profit, enti pubblici e privati, superando così il duopolio Stato – mercato. Accanto alle forme tipiche dello Stato e del mercato, le attività di economia civile possono dar vita ad istituzioni di welfare civile che si diffondono sul territorio e a forme di democrazia deliberativa, che consentono di ascoltare i cittadini e renderli effettivamente partecipi delle decisioni pubbliche. L'economia civile può dunque promuovere lo sviluppo di forme innovative di welfare e di democrazia;
7. Il Distretto dell'Economia civile è un processo finalizzato all'utilizzo del potenziale relazionale inutilizzato (non più utilizzato o sottoutilizzato) indispensabile per implementare lo sviluppo di contesti territoriali specifici. Uno sviluppo che riguarda contemporaneamente le dimensioni sociali, culturali, economiche e ambientali e che si concretizza attraverso un metodo, un'infrastruttura di relazione fra attori diversi, prassi operative e la valutazione degli impatti generati. Il Distretto dell'Economia civile insiste su tre direttrici, che collegate l'una all'altra costituiscono un processo di innovazione sociale trasformativa:
 1. connessione in termini di reciprocità permanente di alcune parti di società (amministrazioni pubbliche, attori economici, terzo settore, cittadini, agenzie formative in senso lato) che difficilmente starebbero insieme senza un movente produttivo riconoscibile per ognuno, ma praticabile solo se insieme agli altri;
 2. utilizzo del concetto di Bene comune diffuso. Il riferimento territoriale congeniale è il contesto amministrativo locale (l'Amministrazione) e/o l'Unione dei comuni, ma non necessariamente deve essere questo l'esclusivo modello geografico di riferimento;
 3. costruzione di processi capaci di innescare politiche di cambiamento dei modelli organizzativi esistenti.

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. La XI Comunità Montana del Lazio castelli romani e prenestini in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, dell'articolo 16, comma 6, dello Statuto, dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106), e L.R. Lazio n. 10 del 26 Giugno 2019 e successive Linee Guida, promuove l'amministrazione condivisa dei beni comuni, mediante forme di collaborazione tra l'amministrazione comunitaria, i comuni associati, gli altri enti locali (d'ora in poi definiti Amministrazione), i cittadini le agenzie formative e le imprese profit e no-profit attivi del proprio territorio (d'ora in poi definiti Società civile), finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi, dandone massima diffusione e pubblicità;

2 Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione avviati per iniziativa della Società civile o su sollecitazione della Amministrazione. La collaborazione tra Società civile e l'Amministrazione si realizza attraverso l'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa e attraverso la condivisione di dati in possesso della Pubblica Amministrazione. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente regolamento le previsioni regolamentari dell'Amministrazione che disciplinano l'erogazione di benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'articolo 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1, il presente Regolamento:

- a) disciplina l'amministrazione condivisa dei beni comuni e sostiene l'impegno dei cittadini nella loro cura;
- b) prevede percorsi formativi idonei a diffondere la cultura della collaborazione civica per la tutela dei beni comuni e a favorire la qualificazione professionale degli operatori della pubblica amministrazione;
- c) istituisce, nell'ambito della piattaforma digitale comunitaria condivisa dati, una sezione denominata "Amministrazione condivisa dei beni comuni";
- c) prevede disposizioni per l'attribuzione di vantaggi economici o altre forme di sostegno nell'ambito del patto di collaborazione;
- d) accompagna e promuove attività di partecipazione dei cittadini nella cura, nella rigenerazione e nella gestione condivisa dei beni comuni anche attraverso attività di micromecenatismo e crowdfunding.

3. Le attività di amministrazione condivisa dei beni comuni concorrono alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali e immateriali che la Società civile e l'Amministrazione riconoscono essere funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona, al benessere individuale e collettivo, all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 ultimo comma della Costituzione, per garantirne e/o migliorarne la fruizione collettiva e condividere con l'Amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;

b) **Amministrazione:** la XI Comunità montana ed gli enti locali aderenti nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

c) **Società Civile:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali, che si attivano per la cura, la gestione condivisa o la rigenerazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento;

d) **Amministrazione condivisa:** il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente alla Società civile ed amministrazione di svolgere, su piano paritario, attività di interesse generale;

e) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dalla Società civile volta a proporre interventi e/o iniziative/progetti di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a patto che non si configurino come surrogato di servizi essenziali che devono essere garantiti dall'Amministrazione stessa secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione;

f) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale l'Amministrazione e la Società Civile definiscono l'ambito degli interventi di cura, gestione condivisa o rigenerazione di beni comuni. Attraverso un Patto di Collaborazione, amministrazione e cittadini attivi concordano su tutto ciò che è necessario per realizzare l'amministrazione condivisa dei beni comuni. All'interno del testo di un qualsiasi Patto di Collaborazione, devono essere chiari:

- chi sono i soggetti contraenti, vale a dire l'ente comunale e l'associazione o gruppo di cittadini proponenti;
- l'oggetto del Patto, ossia su cosa intervengono i cittadini attivi;
- gli obiettivi e le azioni concrete di cura del bene comune in questione;
- le modalità di collaborazione;
- le forme di sostegno, ovvero il modo attraverso cui il comune supporta i cittadini attivi nei loro interventi di cura (risorse economiche e materiali messe a disposizione);
- la durata, nonché la disciplina di eventuali azioni di sospensione e revoca.

1) Patti di collaborazione ordinari

Sono interventi per così dire di "bricolage civico", di manutenzione ordinaria volta a rendere più vivibile e più bello uno spazio pubblico, un giardino, una scuola e così via. Per regolare questo tipo di interventi sono sufficienti patti di collaborazione semplici come quelli previsti dall'art. 7 (Patti di collaborazione ordinari), che prevede che "I cittadini che intendono realizzare interventi di cura di modesta entità, anche ripetuti nel tempo sui medesimi spazi e beni comuni, presentano la proposta di collaborazione riempiendo il modello A di cui al comma 2 ed inviandolo direttamente all'Ufficio, anche per via telematica". Il modello A (che non è stato predisposto perché la caduta della Giunta capitolina interruppe le attività del gruppo di lavoro sul Regolamento) è un form nel portale dedicato all'amministrazione condivisa, che contiene un elenco "a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dei più frequenti interventi di cura di modesta entità che i cittadini attivi possono realizzare e indica i

presupposti, le condizioni e l'iter istruttorio per la loro realizzazione ".In pratica i cittadini che vogliono realizzare un intervento di cura di un bene comune riempiono il form con tutti i dati che servono per poter stipulare il patto di collaborazione e poi lo inviano per via telematica all'Ufficio per l'amministrazione condivisa. Ciò significa che, coerentemente con il nuovo paradigma del diritto amministrativo, i cittadini stessi gestiscono in via telematica sia la fase di iniziativa, sia una parte della fase istruttoria del procedimento amministrativo che porterà alla stipula del patto di collaborazione. A sua volta l'Ufficio identifica entro 15 giorni il Dirigente responsabile che, verificati il rispetto del presente regolamento e la fattibilità tecnica, sottoscrive il patto di collaborazione e lo pubblica sul portale dell'amministrazione.

2) Patti di collaborazione complessi

L'art. 8 del Regolamento disciplina invece con molto maggior dettaglio la procedura che porta alla sottoscrizione di patti complessi, quelli che si sottoscrivono nei casi in cui" I cittadini intendono realizzare interventi di cura o rigenerazione di spazi o beni comuni urbani che comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo di tali beni per svolgervi attività di interesse generale". In sostanza, si tratta di quegli interventi che comportano il recupero, la rigenerazione e la gestione in forma condivisa di beni pubblici o privati abbandonati o sottoutilizzati, per fini di interesse generale. Come è giusto, in tali casi la procedura è molto più dettagliata e prevede fra le altre cose forme di pubblicità e di partecipazione ulteriori, a garanzia dell'interesse generale.

g) **Cura:** azioni e interventi volti alla protezione, conservazione, rafforzamento e manutenzione dei beni comuni;

h) **Gestione condivisa:** programma di fruizione collettiva dei beni comuni, con carattere di inclusività ed integrazione;

i) **Rigenerazione:** recupero, riattivazione e rivitalizzazione dei beni comuni;

l) **Spazi pubblici:** aree verdi, piazze, strade, edifici, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico e relativi arredi e attrezzature.

m) **autogestione:** forme di gestione autonoma delle attività di interesse generale, senza scopo di lucro, da stabilire nell'ambito dei patti di collaborazione, svolte dalla cittadinanza e dalle realtà attive nell'ambito dei beni comuni, che abbiano requisiti di trasparenza e finalità sociale;

Articolo 3 - Principi generali

1. Il presente regolamento rappresenta un elemento qualificante del Distretto dell'Economia Civile dei castelli romani e prenestini

2 La collaborazione tra Società civile e Amministrazione si ispira ai valori di utilità sociale e ai seguenti principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e la società civile improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;

b) Prossimità e territorialità: l'Amministrazione riconosce nelle comunità locali, definite sulla base di identità storicamente determinate o di progettualità in atto, i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione, per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni;

c) Inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da promuovere l'aggregazione, in qualsiasi momento, di altre cittadine e di altri cittadini interessati a partecipare alle attività;

d) Pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra Amministrazione e la Società Civile promuove le pari opportunità per genere, origine, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e abilità;

e) Sostenibilità: l'Amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con la Società civile non ingeneri oneri superiori ai benefici e non

determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sociali; nella analisi costi benefici il valore sociale delle esperienze e dei benefici per la comunità deve pesare sulle valutazioni economiche;

f) Responsabilità: l'Amministrazione valorizza la responsabilità, propria e della società civile, quale elemento centrale nella relazione con la stessa;

g) Gestione comunitaria: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono ispirarsi a forme di gestione democratica individuate attraverso una scrittura di regole condivise;

h) Autonomia civica: l'Amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa della Società civile e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutte le cittadine e di tutti i cittadini attivi;

i) Informalità: l'Amministrazione richiede che la relazione con la Società civile avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento delle dipendenti e dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza dell'attività amministrativa;

j) Proporzionalità: l'Amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione semplificando al massimo il rapporto con la Società civile;

k) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra Società civile e Amministrazione sono commisurate alle esigenze di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune urbano e delle persone al cui benessere esso è funzionale;

l) Pubblicità e trasparenza: l'Amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con la società civile attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

Articolo 4 – Società civile

1 L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutte e a tutti.

2 La Società civile può svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno. Tale attività può altresì esplicarsi attraverso la collaborazione con l'Amministrazione nell'analizzare, catalogare, mappare e valorizzare gli spazi pubblici cittadini, dando rilievo al punto di vista della cittadinanza nei processi gestionali di tali spazi, facendo riferimento alle banche dati dell'Amministrazione.

3 Nel caso in cui Società civile si attiva attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con l'Amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. L'efficacia dei patti di collaborazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento è condizionata alla costituzione secondo metodo democratico della volontà della formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni.

Articolo 5 - Patto di collaborazione

1 Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e la Società Civile concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce una serie di aspetti, che si specificano qui di seguito a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
- b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

- c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
- d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
- f) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose, le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dall'articolo 19 del presente regolamento, nonché le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati e le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- g) le cause di esclusione per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto, gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione, la riconsegna dei beni, ed ogni altro effetto rilevante;
- h) le modalità del monitoraggio;
- i) eventuali forme di sostegno da parte dell'Amministrazione.

Articolo 6 - Azioni e interventi previsti nei patti di collaborazione

1 La collaborazione tra Amministrazione e la Società Civile può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:

- a) la cura occasionale;
- b) la cura costante e continuativa;
- c) la gestione condivisa occasionale;
- d) la gestione condivisa costante e continuativa;
- e) la rigenerazione temporanea;
- f) la rigenerazione permanente.

2 La collaborazione tra Società civile e Amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:

- disponibilità di beni mobili e immobili;
- attività di gestione, conservazione, manutenzione e riqualificazione di beni mobili, immobili, e immateriali, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione.

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 7 – Disposizioni di carattere generale

1. La funzione di gestione della collaborazione con Società civile è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo dell'Amministrazione, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione.

2 Al fine di garantire un'ottimale gestione dei processi di collaborazione oggetto del presente regolamento, l'Amministrazione individua un referente che svolge funzioni di relazione con i cittadini e di interlocuzione con l'Amministrazione e con i vari settori interessati.

3 Per la valutazione delle proposte di collaborazione e la loro realizzazione dovrà essere istituito il tavolo per i "beni comuni urbani", costituito dal Sindaco/Presidente o suo delegato e dai Dirigenti/Direttori dei Settori/Servizi Autonomi interessati.

4. L'Amministrazione può promuovere la stipula di patti di collaborazione individuando ambiti di intervento che potranno formare oggetto di azioni di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con Società civile.

5. I cittadini singoli, le associazioni e altre realtà attive sul territorio possono proporre patti di collaborazione all'Amministrazione attraverso la struttura amministrativa di cui al precedente comma 2;

6. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, l'Amministrazione promuove il coordinamento e l'integrazione tra le stesse.

Articolo 8 – Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'Amministrazione, come disciplinato dall'articolo 2 comma 1 lettera b);
b) la proposta sia presentata dalle cittadine e dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 8.1, l'iter procedurale è definito negli atti con cui l'Amministrazione invita, attraverso i diversi strumenti di comunicazione, Società civile attivi a presentare progetti di cura, gestione condivisa o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione, istruisce la stessa entro 60 giorni, fatta salva la necessità di acquisire da enti terzi pareri, visti o nulla osta. Nel caso in cui la proposta venga accolta, la struttura predispone, sulla base delle valutazioni tecniche e di opportunità acquisite, gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e li propone all'amministrazione.

3. Qualora il tavolo per "i beni comuni urbani" ritenga, anche sulla base delle valutazioni delle strutture interessate, che non sussistano le condizioni per procedere, il referente lo comunica al soggetto proponente illustrandone le motivazioni. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Direttore Generale.

CAPO III - CURA, GESTIONE CONDIVISA E RIGENERAZIONE DI IMMOBILI E SPAZI PUBBLICI

Articolo 9 - Azioni e interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione di immobili e spazi pubblici

1. Le azioni e gli interventi previsti nei patti di collaborazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione di immobili e spazi pubblici sono quelli previsti dall'articolo 6 del presente Regolamento.

2. La Società civile non può realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva del bene.

3. Gli interventi di natura imprenditoriale sono possibili ai fini del presente regolamento, solo a condizione che non producano a privati vantaggi economici diretti o indiretti.

4. Gli interventi inerenti beni culturali e paesaggistici sottoposti a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza in relazione alla tipologia dell'intervento, al fine di ottenere le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, per garantire che gli interventi siano compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.

5. La durata del patto di collaborazione non supera di norma i 3 anni, ma potrà essere valutata anche una durata maggiore, nel caso in cui ciò si renda necessario per il completamento degli interventi/attività previste dal patto di collaborazione.

Articolo 10 - Interventi di rigenerazione di spazi pubblici

1. Il patto di collaborazione può avere ad oggetto interventi di rigenerazione degli spazi pubblici, da realizzare anche grazie ad un contributo economico delle cittadine e dei cittadini attivi. In tal caso l'Amministrazione valuta la proposta sotto il profilo tecnico e rilascia o acquisisce le autorizzazioni prescritte dalla normativa vigente.

2. Le proposte di collaborazione che prefigurino interventi di rigenerazione dello spazio pubblico devono pervenire all'amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere l'intervento che si intende realizzare.

3. Il patto di collaborazione può prevedere che l'amministrazione assuma l'esecuzione di parte degli interventi di rigenerazione. Gli interventi di rigenerazione da eseguire sono soggetti alla normativa vigente in materia di individuazione e di requisiti degli operatori economici, esecuzione e collaudo, ove applicabile.

Articolo 11 - Gestione condivisa di immobili

1. I patti di collaborazione aventi ad oggetto la cura e rigenerazione di immobili prevedono la gestione condivisa del bene da parte delle cittadine e dei cittadini attivi, anche costituiti in associazione, consorzio, cooperativa, fondazione di vicinato o comprensorio, a titolo gratuito e con vincolo di destinazione ad interventi di cura condivisa, puntualmente disciplinati nei patti stessi.

2. La gestione condivisa garantisce la fruizione collettiva del bene e l'apertura per tutta la Società civile disponibile a collaborare agli interventi di cura e rigenerazione del bene o alle attività di cui all'art.6 del presente regolamento.

Articolo 12 – Autofinanziamento

1. L'Amministrazione agevola le iniziative della Società civile volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa o rigenerazione dei beni comuni, a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.

Articolo 13 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dalla Società civile nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di riconoscimento pubblico, quali ad esempio l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dalla Società civile, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 14 – Agevolazioni ed esenzioni

1. I patti di collaborazione possono prevedere, ove possibile, procedure semplificate in relazione agli adempimenti amministrativi strumentali alla realizzazione dei patti di collaborazione. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione, aventi finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, possono essere assimilabili a quelle svolte dall'Amministrazione per attività di pubblico interesse; in tali casi, alle stesse possono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15/11/1993 n°507.

3. Alle raccolte pubbliche di fondi svolte per la realizzazione dei patti di collaborazione di cui all'art. 5 del presente regolamento è applicabile, ove ne ricorrano le condizioni, il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Le raccolte fondi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- trattarsi di iniziative occasionali;
- essere finalizzata esclusivamente al finanziamento del patto di collaborazione;
- i beni ceduti per la realizzazione della raccolta devono essere di modico valore.

CAPO IV - FORMAZIONE

Articolo 15 - Finalità della formazione

1. L'Amministrazione riconosce la formazione come strumento capace di orientare e sostenere le azioni necessarie a dare risposte ai nuovi bisogni. La formazione è rivolta alle cittadine e ai cittadini attivi, al personale dipendente, alle amministratrici e agli amministratori dell'Amministrazione, anche attraverso momenti congiunti.

2. L'Amministrazione mette a disposizione della Società civile le competenze del proprio personale e le proprie banche dati, favorendo l'incontro con le competenze presenti all'interno della comunità

liberamente offerte, per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni. La formazione rivolta al personale dipendente e alle amministratrici e agli amministratori pubblici è finalizzata, prioritariamente, alla:

- conoscenza di base e alla applicazione delle tecniche di facilitazione, mediazione e ascolto attivo;
- conoscenza di base e all'utilizzo degli approcci delle metodologie per la progettazione partecipata e per creare e sviluppare comunità;
- conoscenza di base e all'utilizzo degli strumenti di comunicazione collaborativi, anche digitali e di gestione del patrimonio informativo attraverso banche dati.

Articolo 16 - Il ruolo delle scuole

1. L'Amministrazione promuove l'educazione alla cittadinanza attiva nelle scuole di ogni ordine e grado quale scelta strategica per la diffusione ed il radicamento delle pratiche di collaborazione nelle azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni tra genitori, studentesse e studenti e istituzione scolastica.

CAPO V – COMUNICAZIONE E RESPONSABILITA'

Articolo 17 – Comunicazione

1. L'Amministrazione, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con la Società civile, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni, anche prevedendo forme di utilizzo della rete civica e dei social network, quali mezzi di comunicazione civica.

Articolo 18 - Formazione per prevenire i rischi

1. L'Amministrazione promuove la formazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività previste dai patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza. Le cittadine attive e i cittadini attivi si impegnano per parte loro ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale adeguati alle attività svolte nell'ambito dei patti, ad agire con prudenza e diligenza ed a mettere in atto tutte le misure necessarie a ridurre i rischi per la salute e la sicurezza.

Articolo 19 - Responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale le responsabilità connesse con i compiti di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni previste dal patto. L'espletamento delle attività di cui ai patti di collaborazione è svolto dalle cittadine e dai cittadini nel rispetto delle normative in materia di sicurezza e con assunzione di tutti i rischi connessi.

2. La Società civile che collabora con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni risponde degli eventuali danni cagionati a persone o cose nell'esercizio della propria attività.

3. Il patto di collaborazione disciplina le coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

4. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

5. Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso delle cittadine e dei cittadini, l'Amministrazione si riserva la facoltà di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento alle cittadine e ai cittadini impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare.

6. La Società civile che collabora con l'Amministrazione alla cura, gestione condivisa e rigenerazione di beni comuni urbani assume, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custode dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa al riguardo.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20 - Clausole interpretative

1 Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini le disposizioni del presente regolamento devono sempre essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per la Società civile di concorrere alla cura, alla gestione condivisa ed alla rigenerazione dei beni comuni.

Art. 21 Verifica e sperimentazione

1. Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione della durata di 12 mesi, al termine del quale l'Amministrazione potrà valutare la necessità di apportare modifiche e/o integrazioni al presente regolamento.

Articolo 22 - Comunicazione on-line dell'amministrazione condivisa

1. Al fine della corretta applicazione del presente regolamento l'amministrazione si impegna alla realizzazione di una sezione dedicata all'amministrazione condivisa sul portale istituzionale che, oltre a consentire la pubblicazione dei patti di collaborazione stipulati, dovrà soddisfare le esigenze di informazione, trasparenza e valutazione, nonché facilitare la partecipazione on-line da parte di tutti i cittadini.

Art. 23 - Disposizioni finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione che lo approva.